




QUALE PROCEDIMENTO PER IL RECUPERO DEL COMPENSO DELL'AVVOCATO PER PRESTAZIONE GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE?

MENU



Allo stato attuale (Cass. SSUU n. 4485/2018 – Cass. SSUU n. 4247/2020):

A) compensi per attività giudiziale dell'avvocato possono essere recuperati, previa negoziazione assistita se superiori ad € 50.000, attraverso: i) procedimento speciale di cui all'art. 28 l. n. 794/1942 e 14. Dlgs. n. 150/2011 (introdotto con ricorso ex art. 702 bis cpc avanti all'Ufficio Giudiziario presso il quale l'avvocato ha prestato attività, tranne che nel caso di cliente consumatore: in tal caso andrà instaurato avanti all'Ufficio Giudiziario di residenza del consumatore); ii) procedimento di ingiunzione ex art. 633 cpc, previa emissione di fattura o previo opinamento del competente Ordine e sua allegazione. NB: è esclusa la possibilità di rito ordinario o di rito sommario ordinario ex art. 702 bis cpc.

B) I compensi per attività stragiudiziali dell'avvocato possono essere recuperati, previa negoziazione assistita ove inferiori ad € 50.000, attraverso:

i) procedimento ordinario ovvero sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc avanti al Tribunale se i compensi sono superiori ad € 5.000;

ii) procedimento ordinario avanti al GdP se sono inferiori ad € 5.000 (non è infatti ammesso rito sommario ex art. 702 bis cpc avanti al GdP);

iii) procedimento di ingiunzione ex art. 633 cpc, previa emissione di fattura elettronica ovvero previo ottenimento e allegazione dell'opinamento del competente Consiglio dell'Ordine.